

3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table.

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

Yes No

If Yes, with whom (please specify)

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns?

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the ship's requirements for reception facilities?

Yes No Not applicable

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival?

Yes No

Master's signature

4

ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

Date: / / (dd/mm/yyyy)

24A00805

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 1° febbraio 2024.

Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il quale prevede che:

i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria;

i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la pro-

tezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'art. 2-*sexies* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;



Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Sono acquisiti i dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

4. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dall'art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al sistema tessera sanitaria.

5. L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui al comma 3. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

6. I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Art. 3.

Modalità e termini di acquisizione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all'art. 2, comma 3, relativi ai corrispettivi con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

1. La consultazione sicura dei dati di cui all'art. 2, memorizzati negli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

Art. 5.


Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute - Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2024

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

24A00847

DECRETO 1° febbraio 2024.

Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmesse al Sistema tessera sanitaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, il quale prevede che per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024:

i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le fatture i cui dati sono inviati al medesimo Sistema tessera sanitaria;

i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei

principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'art. 2-*sexies* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo al Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Sono acquisiti i dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, delle fatture contenenti prestazioni sanitarie.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l'opposizione da parte dell'assistito, nonché i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all'art. 21, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del codice fiscale dell'assistito.

4. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dall'art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

5. L'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, memorizza i dati fiscali di cui al comma 3. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all'erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l'attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati fiscali di cui al comma 3 possono essere resi disponibili dall'Agenzia delle entrate anche alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le loro finalità istituzionali.

6. I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Art. 3.

Modalità e termini di acquisizione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali di cui all'art. 2, delle singole fatture, con le modalità tec-

niche previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

1. La consultazione sicura dei dati di cui all'art. 2, memorizzati negli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

Art. 5.


Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva

1. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria con le modalità di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono utilizzati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, e del Ministero della salute - Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e in materia di programmazione sanitaria, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2024

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

24A00848

DECRETO 1° febbraio 2024.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio del 17 gennaio 2024, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 5048315, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso,

dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 4549 del 18 gennaio 2024 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 gennaio 2024 è stata effettuata un'operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione, con regolamento 19 gennaio 2024 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 15 dicembre 2023, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,20% 01.09.2023/01.03.2034 cod. IT0005560948 per l'importo nominale di euro 4.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 102,938 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 1,75% 01.07.2024 cod. IT0005367492 per nominali euro 637.700.000,00 al prezzo di euro 99,115;

BTP 3,75% 01.09.2024 cod. IT0005001547 per nominali euro 719.740.000,00 al prezzo di euro 100,105;

CCTeu 15.10.2024 cod. IT0005252520 per nominali euro 543.665.000,00 al prezzo di euro 100,925;

BTP 1,45% 15.11.2024 cod. IT0005282527 per nominali euro 1.296.063.000,00 al prezzo di euro 98,410;

BTP 2,50% 01.12.2024 cod. IT0005045270 per nominali euro 948.253.000,00 al prezzo di euro 99,215.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 gennaio 2024 (regolamento 19 gennaio 2024), è la seguente:

